

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 02-04-2019

Servizio Competente: **SEGRETERIA**

**Oggetto: ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DERIVANTE
DALLA POPOLAZIONE DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di aprile, il Sindaco;

PREMESSO che:

- la consistenza delle popolazioni di colombi torraioi ha subito nel corso degli ultimi anni un considerevole incremento e che la presenza degli stessi rappresenta una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienicosanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, per la rilevante produzione di materiali organici;
- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione e restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio di decoro del paese, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;
- a seguito del sisma alcuni immobili del centro storico del Comune di Amandola sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità con conseguente abbandono degli stessi;

VISTO che con D.G.C. n. 123 del 06/11/2015 ad oggetto: *"Intervento straordinario di contenimento delle popolazioni di colombi – atto di indirizzo"* con la quale già dal 2015 questa Amministrazione prendeva atto della "problematica" dei piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale e dei rischi sanitari legati alla presenza degli stessi;

RICHIAMATA nello specifico la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 51/2015 con la quale si affidava il servizio di posa in opera di repellenti e disabitanti per volatili di tipo ecologico e che non hanno sortito nessun effetto;

PRESO ATTO delle numerose richieste da parte di cittadini affinché l'amministrazione prendesse provvedimenti efficaci per contrastare il moltiplicarsi degli esemplari di piccioni soprattutto nel centro storico, per tutte le criticità che gli stessi determinano all'igiene e alla pubblica sanità;

RILEVATO che nonostante le misure adottate e gli interventi puntuali avviati al fine di eliminare il disagio e la contaminazione dei siti da parte delle escrezioni e dello stanziamento dei volatili in oggetto;

CONSIDERATA la reale possibilità di contagio per l'uomo e per gli animali domestici attraverso la contaminazione con le feci, anche disseccate;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati dei monumenti;

VISTO l'articolo 19 della L.N. 157/1992;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) il divieto di somministrazione ai piccioni e altri volatili selvatici di cibo e granaglie, sia sul suolo pubblico che su aree private;
- 2) ai proprietari degli edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque ha qualsiasi titolo avente diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di provvedere, a propria cura e spese:
 - a. il risanamento e la periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - b. l'apposizione di griglie e reti per la chiusura di tutte le aperture di aereazione attraverso i quali i piccioni possono introdursi per trovare riparo o luogo di nidificazione;
 - c. di impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili mediante applicazione, laddove necessario, di dissuasori (ad esempio strutture pungenti con aghi su davanzali, etc...)
- 3) l'attuazione del Piano di Controllo Regionale del Colombo di Città, approvato con D.G.R. 1598 del 27/11/2018 ad oggetto "*L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione domestico (Columba livia domestica) 2018-2023*" avvalendosi nello specifico degli agenti della Polizia Provinciale dell'Amministrazione provinciale di Fermo per le operazioni previste dal Piano nelle zone del territorio comunale nelle quali sono stati segnalati episodi di sovraffollamento con particolare riferimento al centro storico;

DISPONE

La Polizia locale e il servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur delle Marche Area Vasta 4 competente, sono incaricati della vigilanza e del controllo per l'applicazione della presente ordinanza e che i contravventori siano puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00;

In caso di inadempimento il Comune può agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute sugli obbligati;

che il presente provvedimento sia reso alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Amandola e affisso nei luoghi del territorio comunale di maggiore frequentazione della cittadinanza per la massima diffusione per tutto il tempo di validità del provvedimento stesso;

Dato l'elevato numero di destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica agli interessati;

COMUNICA

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge del 06/12/1971 n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. DEL 24/11/1971 N. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza viene resa pubblica alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Amandola e sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.amandola.fm.it> sarà trasmessa al Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Asur Marche Area Vasta 4 e al Servizio di Polizia Provinciale dell'Amministrazione provinciale di Fermo;

Copia del presente provvedimento è inoltre inviata:

- alla Provincia di Fermo – Servizio Polizia Provinciale;
- all'Asur Area Vasta 4;
- al Servizio di Polizia Locale del Comune di Amandola;
- alla Prefettura di Fermo;
- Al reparto Carabinieri Forestali – Comanda stazione di Amandola (FM)
- Ai Carabinieri Comando stazione di Amandola;


Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli
